

COMANDO/UFFICIO (1)

N. _____ R.G. notizie di reato – Procura della Repubblica presso _____ di

N. _____ R.

VERBALE DI INTERROGATORIO DELEGATO, DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI(2) ART. 370, 64 E SEGUENTI C.P.P.

L'anno _____, il mese _____, il giorno _____ alle ore _____, in _____, davanti ai sottoscritti Ufficiali di P.G.

_____ appartenenti al Comando in intestazione

assistiti per la redazione del presente verbale dal _____, che si avvale dell'assistenza del tecnico (in materia di _____) Sig. _____, espressamente autorizzato, alla presenza dell'interprete Sig. _____, nominato con atto separato, con intervento di _____, è comparso _____, identificato a mezzo _____ che, invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde (3):

-generalità _____

-pseudonimo/soprannome _____

-nazionalità _____

-residenza anagrafica _____

-dimora _____

-luogo in cui esercita attività lavorativa _____

-stato civile _____

-condizioni di vita individuale/familiare/sociale _____

-titolo di studio _____

-professione/occupazione _____

-beni patrimoniali _____

-se è sottoposto ad altri processi penali _____

-se ha riportato condanne nello Stato e/o all'estero _____

-se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità _____

-se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche _____

-C.F. o P.I. _____

La **persona sottoposta ad indagini** viene resa edotta che:

nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica;

al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo;

l'indagato ha comunque facoltà di:

- presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero;
- produrre documenti;
- avvalersi delle indagini difensive;
- depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore;
- chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine;
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni;

- chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

ha, inoltre, l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 nr.217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9.296,22 Euro*.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In caso, i limiti sono elevati a 1033,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al Giudice per le Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione.

L'ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla legge medesima.

* L'importo è aggiornato periodicamente a norma dell'art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Invitato a esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia, per il caso che non vi abbia già provveduto o che intenda nominare un altro, dichiara:“ _____

_____”.

Si dà atto che a seguito di rituale avviso, è/non è comparso _____

_____”.

La parte è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato a norma dell'art. 161 commi 1 e 2 c.p.p. con avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza, di insufficienza, di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore, dichiara ovvero elegge domicilio:” _____

_____”:
Gli Ufficiali di P.G. _____ gli contestano
i seguenti fatt _____

_____ (4) e resigli noti i
seguenti elementi di prova (e relative fonti) (5): _____

_____ la invitano ad
esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non rispondere e che, se anche non
risponde, il procedimento seguirà il suo corso.

Dichiara:“ _____
_____”.

DOMANDA (6)(7) “ _____
_____”.

RISPOSTA “ _____
_____”.

DOMANDA “ _____
_____”.

RISPOSTA “ _____
_____”.

Letto e sottoscritto⁽⁸⁾.

GLI UFFICIALI DI P.G.

IL DIFENSORE

LA PARTE

(1) Inserire l'indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto

(2) Possono procedere i soli Ufficiali di P.G., eventualmente collaborati da Agenti. Ai sensi dell'art. 375 n. 4 c.p.p. l'invito è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione salvo che, per ragioni d'urgenza, il P.M. ritenga di abbreviare il termine e sia lasciato il tempo per comparire. Al difensore l'avviso dovrà essere dato almeno 24 ore prima (art. 364 c.p.p.). Nel caso non vengano rispettati i termini è opportuno comunque chiedere alla parte, alla presenza del difensore, se faccia rinuncia ai termini, dandone atto a verbale. MINORI: fermo restando quanto disposto dal c.p.p., l'Ordine Forense del luogo ove ha la sede il Tribunale per i minori predispone l'elenco dei difensori abilitati per il Tribunale, competente per territorio. L'assistenza anche affettiva e psicologica all'indagato minorenni è assicurata dai genitori o da altra persona idonea, indicata dal minore ed ammessa dall'autorità Giudiziaria che procede (art. 12 DPR 448/1988).in ogni caso è assicurata l'assistenza dei servizi minorili (art.6). Il magistrato, ove reputato utile, può procedere ad atti cui necessiti la presenza dei minori senza persone che devono assisterli.

(3) La persona sottoposta alle indagini non ha l'obbligo giuridico di dire la verità, salvo per quanto vale ad identificarla (art. 21 norme di attuazione al c.p.p.) e quindi per le voci sottostanti. Ciò ha un'indubbia efficacia investigativa ove l'attività venga espletata con attenzione, anche considerato che tra i beni patrimoniali si intendono compresi i conti correnti, le partecipazioni, le azioni, ecc.

(4) Deve essere notificato preventivamente (normalmente tre giorni prima) l'avviso di garanzia all'indagato (art 369 e 151 c.p.p.) qualora non lo abbia già ricevuto; tale funzione, se agisce la P.G., può espletata con un biglietto d'invito che contenga gli stessi elementi.

(5) Art 65 comma 1 c.p.p..

(6) E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o di disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al P.M. (in questo caso alla P.G. ndr.) richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (art. 364 comma 7 c.p.p.).

(7) In materia di abusivismo edilizio le domande che "l'Ufficio" pone sono solitamente le seguenti:

1. se la parte è proprietaria dell'immobile e da che data;
2. chi ha commissionato le spese abusive, il costruttore, il direttore dei lavori, un tecnico della progettazione o gli altri concorrenti;
3. in quale data sono stati iniziati e/o ultimati i lavori esibendo eventuale documentazione da acquisire al procedimento;
4. se abbia richiesto concessione in sanatoria;
5. se siano state attivate utenze pubbliche e su richiesta di chi;
6. se fosse al corrente di aver ordinato/eseguito un'opera senza la prescritta licenza edilizia.

(8) copia del presente verbale non deve essere consegnata alla parte salvo il caso che l'A.G. consenta e il difensore dichiari di rinunciare al deposito (art. 366 c.p.p. e 118 norme di attuazione al c.p.p.). Nel caso in cui la copia dell'atto venga consegnata, dovrà risultare nello stesso verbale.